

*Primo commento alla legge n. 69/2009*

## **Le Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241**

DI STEFANIA BALDASSARRE

La legge n. 69/2009 va a modificare notevolmente, per l'ennesima volta, alcuni articoli della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le novità più importanti, previste dalla nuova legge, riguardano principalmente i tempi di conclusione del procedimento e le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dello stesso.

Nello specifico, l'articolo 7 della nuova legge contiene nuove disposizioni riguardanti la certezza dei tempi di conclusione del procedimento.

Innanzitutto all'articolo 1, comma 1 della legge 241/90 viene introdotto, tra i criteri che reggono l'attività amministrativa, il criterio "di imparzialità".

Le modificazioni più importanti vengono, però, apportate all'articolo 2 della legge 241/90 (conclusione del procedimento). In base al novellato articolo viene stabilito che i procedimenti amministrativi "ordinari" di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, per i quali non venga stabilito diversamente da specifiche disposizioni di legge o da provvedimenti di cui si dirà in seguito, devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Ricordiamo che il termine precedentemente stabilito era di novanta giorni.

In deroga a quanto sopra, possono essere previsti termini non superiori a novanta giorni attraverso l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. Allo stesso modo, per i procedimenti di propria competenza, anche gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni.

In talune situazioni, "tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", possono ritenersi necessari termini superiori a novanta giorni per la conclusione del procedimento; in questi casi i decreti di cui sopra devono essere adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica Amministrazione e l'innovazione e la semplificazione normativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I nuovi termini così previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, salvo i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e quelli riguardanti l'immigrazione.

Anche le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in base ai propri ordinamenti e salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

I termini stabiliti possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda.

"La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale".

Dopo il novellato articolo 2 della legge 241/90, viene inserito il nuovo articolo 2 – bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) in base al quale la pubblica amministrazione ed i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative "sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". La giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice amministrativo ed il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

"Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di essi si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato".

I tempi di attuazione della nuova legge 69/2009 prevedono che gli atti o i provvedimenti che vanno a stabilire termini per la conclusione dei procedimenti diversi da quelli previsti in via generale, devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Anche le regioni e gli enti locali hanno a disposizione il medesimo periodo di tempo per adeguarsi ai nuovi termini. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari che, alla data di entrata in vigore della sopra citata legge, prevedono termini di conclusione del procedimento non superiori a novanta giorni. La disposizione che prevede, in via generale, il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

L'articolo 8 della legge 69/2009 ha riguardo, invece, per la certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, e va a modificare l'articolo 16 della legge 241/90.

In base al novellato articolo gli organi consultivi della pubblica amministrazione sono tenuti a rendere pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta (Non più entro quarantacinque giorni come in precedenza stabilito). Anche i pareri facoltativi devono essere resi in un periodo non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta.

“Nel caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie”, l’amministrazione può procedere indipendentemente dal parere richiesto. “In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie”, l’amministrazione procede indipendentemente dall’espressione del parere.

Il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui sopra, se non nel caso in cui abbia omesso di richiedere il parere stesso.

I pareri degli organi consultivi devono essere trasmessi esclusivamente con mezzi telematici.

“Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni” ( rimangono, quindi, come stabiliti, i termini per i pareri resi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici).

Da ultimo viene modificato, in base alla nuova legge, l’articolo 25, comma 4, 4° periodo della legge 241/90, prevedendo che, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le richieste di riesamina delle decisioni di diniego di accesso ai documenti amministrativi o di differimento dello stesso, devono essere inoltrate presso la Commissione per l’accesso, “nonché presso l’amministrazione resistente”.